



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**Sentenza n. 17/22**

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di Dicembre , in collegamento da remoto tramite Google Meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Claudio Zucchelli     | Presidente |
| Michele Corradino     | Relatore   |
| Silvestro Maria Russo | Componente |

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello, proc. CS14/22, presentato dal concorrente Amo Racing Team contro la decisione n. 173 resa dai Commissari Sportivi della Rok Cup Supercup, in data 21 ottobre 2022, pronuncia il seguente

**SENTENZA**

I ricorrenti impugnano la decisione dei commissari sportivi n. 173 del 21 ottobre 2022 che ha comminato la sanzione dell'esclusione dalla manche C-F della manifestazione ROK Superfinal 2022 a seguito dell'accertamento di una difformità del veicolo rispetto all'assetto regolamentare. In particolare, come emerge dagli atti di causa, la sanzione veniva motivata dal fatto che "al controllo tecnico il kart n. 719 risultava avere distanza minima tra piano di appoggio alloggio valvola e pistone non conforme in quanto la misura rilevata è pari a 57,11 mm. mentre la distanza minima, come prescritto dall'articolo 7.1 del Regolamento tecnico Rock Cup 2022 prevede misura minima pari a 57,2 mm."

I ricorrenti ne chiedono l'annullamento sia per la scarsa portata della difformità, pari solo a 0,11 mm., sia per l'impossibilità di addebitare la responsabilità di tale difformità agli stessi ricorrenti atteso che essi non avrebbero in alcun modo alterato o modificato il motore rispetto all'assetto di fabbrica.

Si è costituita la Procura federale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare ha rilevato la Procura che la differenza riscontrata va al di là della tolleranza ammessa prevista dal regolamento.

I ricorrenti inoltre non avrebbero fornito alcuna prova di non avere manomesso il motore rispetto all'assetto di fabbrica e del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 1.3.3. del Code FIA, sarebbe la circostanza che i ricorrenti non avrebbero tratto vantaggio dalla modifica meccanica in parola.

La Procura ha inoltre allegato una nota esplicativa a firma dell'ing. Tuzzolo, quale CTN che ha eseguito la verifica.

All'udienza del 2 dicembre 2022 le parti hanno insistito nelle loro conclusioni. Parte ricorrente, assistita da un interprete, ha fatto rilevare che la difformità potrebbe imputarsi anche alle modalità di montaggio delle parti meccaniche interessate e ha chiesto di potere procedere ad un esperimento consistente nel montaggio in udienza di parti originali uguali a quelle per cui è causa al fine di dimostrare tale affermazione. La Procura, rilevando la novità della questione posta da parte ricorrente, ha chiesto termini a difesa anche allo scopo di far partecipare alla dimostrazione pratica il predetto CTN.



All'udienza del 16 dicembre 2022, le Parti in contraddittorio hanno insistito nelle conclusioni. Parte ricorrente, sempre assistita da un interprete, ha proceduto alla dimostrazione facendo rilevare come le modalità di montaggio possono influire sulla distanza tra piano di appoggio e valvola. Ha chiesto pertanto che venga effettuata una nuova perizia sulla parti meccaniche oggetto della causa. Il CTN, sentito dal Collegio sul punto, ha escluso categoricamente che le modalità di montaggio possano incidere sulla distanza in parola e ha giustificato la differenza riscontrata durante l'esperimento condotto dai ricorrenti all'inidoneità dello strumento di misurazione utilizzato, diverso da quello - ben più preciso - utilizzato nella verifica alla base del provvedimento impugnato.

Il ricorso, udite le conclusioni delle parti, è andato in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Va anzitutto rilevato che il Collegio non ha ragione di dubitare della correttezza della misurazione effettuata in sede di gara. Ciò sia in considerazione del ruolo neutrale del verificatore sia della particolare competenza tecnica del medesimo. L'esperimento condotto dalla parte sopra descritto per quanto suggestivo non è in grado di far ritenere irrazionale o del tutto irragionevole la valutazione condotta in sede di gara atteso tra l'altro che, come rilevato in udienza dal CTN, lo strumento di misurazione era differente.

Detta dimostrazione sarebbe peraltro irrilevante considerato che quello che viene in rilievo è la difformità rispetto alle misure regolamentari e alla tolleranza massima prevista nelle medesime. Difformità accertata in sede di gara su cui, come attestato dal CTN, non è in grado di influire la modalità di montaggio.

Per questa ragione non si può accogliere, in quanto ininfluyente ai fini del decidere, la richiesta di ulteriore perizia avanzata da parte ricorrente.

Non può essere accolta la censura relativa alla scarsa portata della difformità, pari solo a 0,11 mm. Come ben messo in rilievo dalla Procura la tolleranza massima è quella fissata dalle norme regolamentari con la conseguenza che ogni ulteriore difformità, benché minima, non può che essere fonte di responsabilità senza possibilità per il Collegio di valutarne eventualmente la portata o la capacità di comportare vantaggi prestazionali.

Non provata e, comunque irrilevante, è la circostanza che i ricorrenti non avrebbero in alcun modo alterato i pezzi come consegnati dal produttore. L'accertamento della difformità superiore alla tolleranza massima comporta infatti l'esclusione senza che possa rilevare, almeno in questa sede sportiva, l'origine della medesima. I partecipanti alla gara sono infatti responsabili del corretto assetto dell'autovettura e ai medesimi non può che essere imputata l'eventuale difformità riscontrata.

Alla luce delle suesposte conclusioni il ricorso va pertanto rigettato.

### **P.Q.M.**

Rigetta il reclamo

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, il 16 Dicembre 2022

Il Relatore  
M. Corradino

Il Presidente  
C. Zucchelli